

STATUTO**TITOLO I****DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO****Art. 1**

1.1 E' corrente una società per azioni con la denominazione **"Umbria T.P.L. e Mobilità - Società per Azioni"** ovvero **"Umbria TPL e Mobilità spa"**, costituita *in house*, quale espressione organizzativa degli Enti soci, ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 37 del 18 novembre 1998.

Art. 2

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Perugia, all'indirizzo che tempo per tempo è stabilito dall'organo di amministrazione; essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza ed unità locali di amministrazione, per deliberazione dell'organo di amministrazione.

Art. 3

3.1 La durata della società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4

4.1 La società svolge le funzioni di Agenzia Unica per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della Legge Regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

4.2 La Società svolge le funzioni ed esercita le attività indicate all'art. 19 bis della L.R. n. 37/1998. Essa può, comunque, compiere tutte le operazioni industriali complementari, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie in genere, strettamente necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale assumere rappresentanze con o senza deposito e, ove consentito dalla normativa vigente e nei limiti di cui all'art. 2361 cc, partecipare ad altre imprese, società o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e società consortili aventi scopi analoghi o complementari al proprio, prestare fidejussioni e garanzie nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto. Potrà inoltre, ove consentito dalla normativa vigente, svolgere la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi, consulenziali ed informatici.

4.3 La Società esercita la sua attività prevalente in favore dei Soci per il conseguimento delle loro finalità istituzionali e nel rispetto degli atti con i quali il socio ha conferito le attività stesse.

4.4 La Società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% della sua attività è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di cui sopra può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E LORO CIRCOLAZIONE, PATTI PARASOCIALI E RECESSO

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 26.491.374,00 (ventiseimilioniquattrocentonovantunomilatrecentosettantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 26.491.374 (ventiseimilioniquattrocentonovantunomilatrecentosettantaquattro) azioni ordinarie aventi tutte gli stessi diritti, ciascuna del valore di euro 1,00 (uno virgola zero zero).

5.2 Le azioni sono nominative.

5.3 Il capitale della Società è interamente pubblico.

5.4 Possono partecipare al capitale della società: Enti pubblici affidanti le attività di cui all'art. 4 del presente statuto in ragione dell'affidamento di tali attività alla società.

5.5 E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la composizione del capitale sociale locale così come indicata ai punti 5.3 e 5.4 del presente Statuto.

Art. 6

6.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni; può altresì essere ridotto ai sensi di legge, anche mediante assegnazione a soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di partecipazione in altre imprese, nel rispetto e nei limiti del D.Lgs. 175/2016 e smi.

6.2 Nell'ipotesi di aumento del capitale a pagamento, i soci hanno diritto di opzione nelle forme e

nei termini stabiliti dall'art. 2441 cod. civ.. Ai soci è riservato anche il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte, ai sensi del terzo comma dell'art. 2441 cod. civ.; i soci Amministrazione Pubblica non possono tuttavia effettuare aumenti di capitale sociale in violazione del disposto dell'art. 14 comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato ai sensi e sotto l'osservanza di quanto disposto dal quinto e dall'ottavo comma dell'art. 2441 cod. civ..

In caso di aumento del capitale, i versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo di amministrazione nei termini stabiliti dalla deliberazione di aumento e, nell'eventualità in cui questa nulla disponga al riguardo, nei termini che tale organo ritenga opportuni.

Art. 7

7.1 Le azioni sono indivisibili.

7.2 I diritti e gli obblighi inerenti le azioni seguono il titolo, il cui possesso importa, di pieno diritto, adesione all'atto costitutivo, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.4 Nel caso di comproprietà di azioni, i comproprietari debbono nominare un rappresentante comune, dandone comunicazione alla società per le annotazioni nel libro dei soci; il rappresentante comune esercita i diritti dei comproprietari e qualsiasi comunicazione fatta a lui ha effetto anche nei confronti degli altri comproprietari.

7.5 L'eventuale conflitto di interessi tra il rappresentante comune ed i propri rappresentati non ha rilievo verso la società.

7.6 I diritti degli azionisti sono esercitati nei modi previsti dal Codice Civile e, per i soci pubblici, in conformità al disposto dell'art. 9 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; ciascuna Amministrazione Pubblica socia inoltre, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare al Tribunale competente la denuncia di cui all'art. 2409 del Codice Civile.

Art. 8

8.1 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5, l'alienazione di azioni, di obbligazioni convertibili, dei diritti di opzione e di altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, la costituzione di usufrutto o pegno, di riporto e di

sequestro convenzionale sulle azioni, sulle obbligazioni convertibili, sui diritti di opzione e su altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, il trasferimento o la rinuncia ai diritti di opzione in favore di soci o di terzi sono operazioni soggette a prelazione in favore dei soci, in proporzione alle azioni possedute, secondo la disciplina dettata dai seguenti commi, disciplina applicabile anche nell'ipotesi in cui il terzo sia costituito da società fiduciaria.

8.2 Il socio che abbia contrattualmente formalizzato la propria determinazione di trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società deve offrirli contemporaneamente in prelazione a tutti gli altri soci, nel contempo inviando l'offerta per conoscenza anche alla società; l'offerta deve specificare il nome del terzo o dei terzi obbligatissimi all'acquisto, la residenza, il corrispettivo convenuto negozialmente, le condizioni e le modalità di pagamento, nonché, nei casi in cui il corrispettivo non sia convenuto in denaro o in beni fungibili o il trasferimento sia a titolo gratuito, il corrispettivo in denaro, in linea con il valore economico, che l'offerente intende conseguire dai soci oblati che esercitino il diritto di prelazione; l'offerta fissa altresì il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, che non deve comunque essere inferiore a 30 (trenta) giorni. L'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.3 La medesima procedura indicata nel precedente comma 2 deve essere seguita qualora il trasferimento sia attuato mediante procedura ad evidenza pubblica, intendendosi per negozio di trasferimento l'insieme del bando di alienazione e dell'offerta proclamata vincitrice.

8.4 Con il termine "trasferire", ai fini dell'applicazione della clausola di prelazione e dell'esercizio del relativo diritto, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, riporto, sequestro convenzionale, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione e liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il

risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e altri diritti ad ottenere comunque azioni della società.

8.5 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro il termine di cui al comma 2, partecipare per iscritto la loro accettazione di questa al socio offerente e contemporaneamente, per conoscenza, alla società. L'accettazione dell'offerta è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.6 Il diritto di prelazione è validamente esercitato soltanto se è manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti, e ciò anche nel caso in cui l'offerta provenga congiuntamente da più soci. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, incluso convenzionalmente tra questi l'eventuale contraente l'acquisto o aggiudicatario, le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione e gli altri diritti ad ottenere comunque azioni della società offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8.7 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al comma 2 e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non è iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione o altri diritti ad ottenere comunque azioni della società, e non può trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

8.8 Qualunque atto di alienazione delle azioni, dei diritti di opzione e dei diritti ad ottenere comunque azioni della società compiuto senza la rigorosa osservanza di quanto previsto in questo articolo è inefficace. Ferma l'osservanza delle clausole di cui al presente articolo, le alienazioni di azioni sono altresì inefficaci qualora sia violato il disposto del primo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

8.9 Sino al 31 dicembre 2016 è vietato il trasferimento di azioni. Il divieto è modificabile o sopprimibile soltanto con il voto favorevole del cen-

to per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 9

9.1 I soci che abbiano stipulato un patto parasociale, comunque intitolato, che ricada nelle previsioni dell'art. 2341 - bis cod. civ. o del D.Lgs. 175/2016, debbono comunicarlo all'organo di amministrazione della società entro trenta giorni dalla stipulazione; l'organo di amministrazione ne dà comunicazione a tutti gli altri soci nei trenta giorni successivi.

9.2 Sono sottoposti alle stesse comunicazioni del comma 1 il rinnovo, la modifica e lo scioglimento di un patto parasociale.

9.3 I patti parasociali debbono essere altresì dichiarati in apertura di ogni assemblea e la dichiarazione è trascritta nel relativo verbale.

9.4 In mancanza delle comunicazioni e della dichiarazione previste nei commi che precedono, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 cod. civ.

9.5 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con il voto favorevole del cento per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 10

10.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma e dall'art. 2497 - quater cod. civ. e negli altri casi in cui il diritto di recesso sia previsto dalla legge con norma cogente. Non è consentito, invece, il recesso nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2437 cod. civ., nonché in tutti gli altri casi in cui il diritto di recesso sia previsto dalla legge con norma derogabile, norma che si intende quindi derogata.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 11

11.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.

Art. 12

12.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; essa è convocata dall'organo di amministrazione nella sede sociale o altrove, ma in I-

talia.

12.2 La convocazione dell'assemblea è fatta con comunicazione dell'avviso - con specificazione dell'ordine del giorno, del luogo (o dei luoghi collegati a cura della società, con riguardo al modo di partecipazione previsto all'Art.14.3), della data e dell'ora dell'adunanza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso non inferiore a otto giorni, ovvero a quindici se tra le materie da trattare vi è l'approvazione del bilancio. Con lo stesso avviso può essere convocata - per altro giorno - l'adunanza dell'assemblea di seconda convocazione, per l'ipotesi che nella prima l'assemblea stessa non risulti validamente costituita.

12.3 Ai fini della comunicazione dell'avviso di convocazione si fa riferimento al domicilio dei soci risultante dal libro soci, ovvero agli indirizzi per l'invio con mezzi diversi dalla lettera raccomandata comunicati da ultimo dal socio alla società.

12.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, anche se tenute in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 13

13.1 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed inoltre se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'organo dell'amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

13.2 L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta occorra a giudizio dell'Organo Amministrativo, del collegio sindacale o su domanda di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare).

13.3 L'assemblea in particolare delibera:

a) l'approvazione del bilancio, integrato/corredato della relazione sul governo societario richie-

sta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- b)** la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o del consiglio di amministrazione;
- c)** la determinazione della durata del mandato nonché, in conformità alla normativa vigente, della remunerazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;
- d)** la nomina del collegio sindacale e la determinazione del compenso dei sindaci;
- e)** qualunque operazione di finanziamento, fidejussione, cauzione, avallo, pegno, ipoteca, di importo superiore ad un milione di euro;
- f)** sull'assunzione del personale;
- g)** le scelte in ordine all'affidamento della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c.;
- h)** sulla responsabilità dell'Amministratore Unico, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei sindaci.

13.4 L'Assemblea inoltre delibera:

- a)** la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'azione societaria nonché l'approvazione e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364 c.c., comma 1, n.5), il programma annuale e pluriennale delle attività e relativi budget, da presentare ai soci entro il mese di marzo dell'anno di riferimento, e il piano degli investimenti predisposti dall'Amministratore Unico;
- b)** l'alienazione dei beni mobili ed immobili, tra quelli di proprietà della società, la cui destinazione al pubblico servizio non si ritenga più necessaria o utile;
- c)** le modifiche dello Statuto;
- d)** lo scioglimento e la liquidazione della società, la cui destinazione al pubblico servizio non si ritenga più necessaria o utile;
- e)** l'acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo, ove consentito dalla normativa vigente.

13.5 Nell'esercizio dei poteri di nomina degli organi sociali l'Assemblea si attiene alla disposizione di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i..

Art. 14

14.1 L'intervento all'assemblea è limitato agli azionisti cui spetta il diritto di voto.

14.2 E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

14.3 Nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, deve procurarsi che tutti i parteci-

panti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

14.4 Verificandosi i presupposti indicati nell'Art. 14.3, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Art. 15

15.1 Hanno diritto di intervenire o di farsi rappresentare in assemblea gli azionisti che abbiano provveduto a depositare le azioni loro intestate prima dell'inizio dei lavori, presso la sede sociale o presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione.

15.2 I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervento nell'assemblea può farsi rappresentare, con delega conferita per iscritto, da rilasciarsi di volta in volta, da altro socio o da un terzo che non sia però amministratore, sindaco, né dipendente della società, né di società controllate.

Art. 16

16.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal più anziano di età tra i vicepresidenti; in caso di assenza o impedimento del presidente di diritto, l'assemblea è presieduta da persona eletta dall'assemblea stessa.

16.2 Spetta al presidente dell'assemblea accertare il diritto di intervento del socio o del suo rappresentante.

16.3 L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

16.4 I verbali delle assemblee sono trascritti su apposito libro e firmati dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

16.5 Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2375 cod. civ., il verbale è redatto da un notaio.

Art. 17

17.1 L'assemblea, ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ., salvo quanto diversamente previsto da altre norme di legge o di statuto.

17.2 L'assemblea straordinaria è validamente costi-

tuita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, salvo quanto diversamente previsto da altre norme di legge o di statuto.

17.3 Nel computo del quorum deliberativo non si tiene conto dei diritti di voto non esercitabili dai soci che abbiano un interesse in conflitto a quello della società.

17.4 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con una maggioranza qualificata del cento per cento degli aventi diritto al voto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 18

18.1 La società è di norma amministrata da un amministratore unico; ricorrendo i presupposti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto al comma terzo dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'assemblea degli azionisti potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri; gli amministratori possono essere scelti anche fra i non soci.

18.2 L'organo amministrativo è nominato per tre esercizi, qualora all'atto della nomina non sia stabilita una più breve durata e può essere rinominato; esso scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso si applicano le norme della disciplina vigente in materia di pubblici servizi e partecipazioni pubbliche.

18.3 Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare uno o più degli amministratori il consiglio dovrà tempestivamente convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione. E' quindi esclusa la cooptazione. Nei casi di cessazione dell'intero organo amministrativo si applica il comma 5 dell'art. 2386 c.c..

18.4 La remunerazione dell'organo amministrativo è stabilita dall'assemblea, con divieto tuttavia di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato o trattamenti di fine mandato; e inoltre nel rispetto del disposto del comma sesto dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e delle altre norme di riferimento in materia di remunerazione dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico, e così anche della normativa regionale richiamata al capoverso che segue.

18.5 Nella determinazione degli emolumenti all'or-

gano amministrativo, sarà fatto obbligo all'assemblea di determinare i compensi lordi annuali omnicomprensivi ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 39 della Legge Regione Umbria 3 aprile 2012 n. 5, nonchè dei criteri da detta normativa stabiliti e dal D.Lgs. n. 175/2016.

18.6 Questo articolo dello statuto è modificabile o sopprimibile soltanto con una maggioranza qualificata del cento per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 19

19.1 Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente, la cui nomina è effettuata esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di lui, senza riconoscimento di poteri ulteriori o compensi aggiuntivi. Il consiglio di amministrazione può nominare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile un solo amministratore delegato, salva la possibilità di attribuzione di deleghe al presidente preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato rimangono in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo che, per l'amministratore delegato, non sia stabilita una durata più breve all'atto della nomina e possono essere rieletti.

19.2 La remunerazione addizionale per il presidente e per l'amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e salvo quanto stabilito al precedente art. 18) commi 18.4) e 18.5).

Art. 20

20.1 Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli interessi della società lo richiedono, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, anche su domanda di almeno due membri del consiglio stesso, o del collegio sindacale, anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.

20.2 L'avviso di convocazione è inviato con lettera raccomandata o con lettera consegnata manualmente o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, ma soltanto mediante lettera consegnata manualmente, messaggio fax o posta elettronica.

ca, oppure mediante telegramma.

Art. 21

21.1 Per la valida costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

21.2 Le deliberazioni assunte vengono fatte constare mediante apposito verbale, da sottoscrivere dal presidente e dal segretario della riunione.

21.3 E' ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

21.4 Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione che ne redigono il verbale.

Art. 22

22.1 L'organo di amministrazione, nel rispetto delle competenze dell'assemblea e nei limiti degli indirizzi e degli obiettivi formulati dai Soci di cui all'art. 13, è investito dei poteri più estesi per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed in particolare per provvedere al raggiungimento dello scopo sociale ed a tutte le incombenze che gli sono devolute per legge ed in genere a tutto ciò che dalla legge o dallo statuto non è riservato in via esclusiva alla competenza dell'assemblea; all'organo amministrativo è altresì devoluta l'assunzione dei provvedimenti necessari ove si palesino uno o più indicatori di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

22.2 L'organo amministrativo corrisponde alle esigenze informative dei soci, fornendo i report secondo le procedure ed i tempi previsti dagli Enti medesimi, con particolare riferimento agli adempimenti e controlli di cui all'art. 147 quater del D.lgs 267/2000.

Art. 23

23.1 Il presidente, oltre che convocare il consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e coordinarne i lavori, provvede affinché adeguate informazioni sugli argomenti da trattare siano fornite a tutti i consiglieri; al medesimo fanno altresì riferimento le funzioni di controllo

dell'operato degli eventuali amministratori delegati e la controllership strategica della società e delle sue controllate.

23.2 Nel caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce nelle funzioni il vicepresidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano.

Art. 24

24.1 L'amministratore delegato riferisce all'organo amministrativo almeno ogni sei mesi sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Analogo obbligo di informativa è posto a carico dell'Amministratore Unico nei confronti dell'Assemblea.

Art. 25

25.1 La società è legalmente rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dall'amministratore unico oppure dal presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, dall'amministratore delegato; nel caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società è attribuita al vicepresidente, con esonero, per i terzi, dall'onere di accertare l'assenza o l'impedimento del presidente.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 26

26.1 Il controllo legale della società, è affidato al collegio sindacale, composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti. I membri del Collegio Sindacale debbono essere in possesso, oltrechè dei requisiti indicati dal Codice Civile, anche dei requisiti indicati nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto al primo comma dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

26.2 Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi spettano i compensi stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

26.3 Non si applica al Collegio Sindacale il disposto del secondo comma dell'art. 2403 del Codice Civile, per cui il Collegio non può essere investito delle funzioni di controllo contabile.

Art. 27

27.1 La revisione legale è espletata da un revisore legale o da una società di revisione a scelta

dell'assemblea, la quale, su proposta del collegio sindacale, conferisce l'incarico per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Art. 28

28.1 Gli enti soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti medesimi. A tal fine, essi costituiscono un Comitato di Coordinamento quale sede di coordinamento, consultazione e controllo analogo congiunto tra gli Enti Soci in merito alle attività della Società. Il Comitato non ha rilevanza di organo della Società.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Entro il termine e nelle forme di legge l'organo di amministrazione provvede a formare il bilancio di esercizio ed i documenti che per legge lo corredano, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Il collegio sindacale ed eventualmente il revisore o la società di revisione provvedono alle relazioni di loro competenza.

29.3 L'organo di amministrazione provvede altresì a formare il bilancio consolidato, se la società è tenuta alla redazione di tale documento, ed i documenti che lo corredano, da sottoporre all'assemblea per informazione. Il revisore o la società di revisione provvede alla relazione di sua competenza.

29.4 L'organo amministrativo è tenuto ad indicare nella relazione sul governo societario predisposta e pubblicata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 gli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6.

Art. 30

30.1 E' vietata la distribuzione di utili.

30.2 L'utile netto risultante dal bilancio è così suddiviso:

- (a)** il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al limite previsto dalla legge;
- (b)** la destinazione del rimanente è deliberata dal-

l'assemblea che ne dispone per finalità coerenti con gli scopi della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31

31.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri, ma con la facoltà di revocarli, ed inoltre esercita gli altri poteri, inerenti la liquidazione, previsti dall'art. 2487 cod. civ..

31.2 In sede di liquidazione può procedersi all'assegnazione ai soci, o gruppi di soci, di tutte le attività sociali o di parte di esse.

Art. 32

32.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società pubbliche.

Firmato: Ferruccio Bufaloni

" Giuseppe Brunelli

